

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.120 del 15 aprile 2025

Oggetto: *conclusione procedimento di revisione prezzi- Convenzione per i Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania - Lotto 10 (A.O. Santobono-Pausilipon) REP 1/25.*

PREMESSO

-che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3 ;

- che la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 prevede al comma 1, che: " Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296" ed, al comma 5, che: "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31/12/2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice

dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11/11/2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;

- che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014)

Visto il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”

PRESO ATTO CHE :

- So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Determinazione dirigenziale n. 84 del 14.05.2019 una procedura aperta per la stipula di un Convenzione per i Servizi Reception E Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania suddivisa in 16 lotti;

- con determinazione del Direttore Generale n. 150 del 13.06.2024 è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 10 (AO SANTOBONO- PAUSILIPON DI NAPOLI) a favore dell’operatore economico Gruppo Servizi Associati S.p.A. (C.F./ P.IVA 01484180391);

-conseguentemente si è provveduto in data 07/01/2025 alla stipula con l’Operatore economico della Convenzione REP 1/25.

Vista la nota con la quale l’Operatore economico, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile *ratione temporis*) ha avanzato istanza di revisione prezzi(n. SoReSa-0002989-2025 del 12-02-2025) alla luce dell’aumento del costo della manodopera derivante dal rinnovi del CCNL per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza del 30 maggio 2023 e del 02 febbraio 2024;

CONSIDERATO CHE

la giurisprudenza ha precisato che “...la revisione del prezzo indicato quale corrispettivo in un contratto di appalto presuppone un incremento dei costi intervenuto in fase di esecuzione delle prestazioni pattuite e derivante da circostanze imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, ed ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori pubblici da aumenti dei prezzi dei fattori della produzione suscettibili di incidere significativamente sull'utile preventivato, creando sofferenze che potrebbero impattare negativamente sulla esecuzione del servizio. Dunque, ai fini dell'operatività dell'art. 106, co. 1, lett. 'c', n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la causa dell'incremento dei costi non doveva essere prevedibile da parte della P.A. al tempo della stipula, e deve essere riconducibile a fattori estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore, ovvero a circostanze "imprevedibili e non imputabili" all'appaltatore (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 20/03/2023, n. 694)”;

in giurisprudenza si è altresì precisato che “in ossequio a principi anche di derivazione unionale, ai quali deve orientarsi l'interpretazione del diritto interno, già prima della genesi del rapporto negoziale “una richiesta di rinegoziazione deve essere presa in considerazione, al ricorrere di particolari circostanze di fatto che ne evidenzino la ragionevolezza”, se integrate da “sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di shock eccezionale” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 4/04/2024, n. 131; Sez. II, 20.2.2023 n. 180; sez. I, 28.6.2021, n. 667; Cons. Stato, Sez. V, 11.4.2022, n. 2709) e che: “la legislazione in materia di appalti pubblici è sì ispirata al rispetto del principio di tutela della concorrenza e parità di trattamento, ma è anche informata ai criteri di efficacia ed economicità che, in presenza di particolari circostanze, possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d'esecuzione che prima della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 11.04.2022, sent. n. 2709). Costituisce oramai consolidato principio quello secondo il quale l'immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14)”. Per inciso, va osservato che il riequilibrio contrattuale costituisce oggi principio espressamente affermato nel nuovo codice dei contratti pubblici (art. 9 del d.lgs. n. 36/2023)” (TAR Campania-Napoli, Sez. I, 13/06/2024, n. 3735).

RILEVATO CHE

- il Responsabile della Convenzione, sulla scorta degli atti sopra richiamati, ha avviato un'istruttoria sulla richiesta dell'Operatore economico per accertare la sussistenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, idonee a giustificare l'adeguamento dei prezzi ai

sensi dell'art. 106, comma 1, let. c, del d.lgs. 50/16, e per determinare la misura del compenso revisionale eventualmente dovuto al fine di ristabilire l'equilibrio del sinallagma contrattuale;

- per lo svolgimento dell'attività istruttoria il Responsabile della Convenzione si è avvalso del supporto tecnico della Deloitte, società affidataria del servizio di consulenza tecnica/merceologica e monitoraggio a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti di So.Re.Sa. Spa;

- l'istruttoria sulla richiesta di revisione prezzi dell'Operatore economico si è conclusa con la relazione finale del Responsabile della Convenzione, acquisite al protocollo con n. SoReSa-0007135-2025 08-04-2025;

CONSIDERATO CHE

-Nella Relazione del Responsabile della Convenzione si evidenzia che il rinnovo contrattuale di febbraio 2024 è intervenuto a soli 9 mesi di distanza dal precedente accordo di maggio 2023 ed ha previsto incrementi retributivi decisamente più elevati rispetto al precedente rinnovo contrattuale ed ha introdotto il riconoscimento della quattordicesima mensilità anche per gli addetti ai servizi di sicurezza che svolgono i servizi di portierato previsti dalla convenzione in oggetto;

-Pertanto, il secondo rinnovo contrattuale di aprile 2024 può rilevare quale circostanza imprevista ed imprevedibile e quale accadimento di natura eccezionale ai fini dell'operatività dell'art. 106, co. 1, lett. c), n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e rendere ammissibile la richiesta di revisione prezzi avanzata dall'Operatore economico;

- la giurisprudenza ha affermato che *“alla luce della formulazione dell'art. 106, comma 1, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016 sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza di adeguamento dei prezzi, nell'esercizio del potere previsto dalla medesima disposizione”* (TAR Lombardia – Brescia, Sez. I, 26/11/2024, n. 949; TAR Campania, sez. V, 13 giugno 2023, n. 3607);

DATO ATTO CHE

- Il Responsabile della Convenzione, alla luce degli atti di gara e delle risultanze istruttorie, conclude ritenendo di poter riconoscere alla società Gruppo Servizi Associati S.p.A. (C.F./ P.IVA 01484180391) per il lotto 10 ((A.O. Santobono-Pausilipon) di cui alla Convenzione per i Servizi Reception E Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania Rep.1/25, ai fini dell'equilibrio contrattuale, un aumento pari al 20% sul prezzo di aggiudicazione, con decorrenza dal 1° aprile 2025 e fino al 31 marzo 2026.

Tanto premesso, il Direttore Generale f.f., in virtù dei poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione con verbale del 30 Agosto 2024,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,

1) di prendere atto dell'istruttoria effettuata e delle conclusioni raggiunte dal Responsabile della Convenzione con la relazione assunta al protocollo SoReSa-0007135-2025 del 08-04-2025;

2) di riconoscere all'Operatore economico Gruppo Servizi Associati S.p.A. (C.F./ P.IVA 01484180391)per il lotto 10 ((A.O. Santobono-Pausilipon) di cui alla Convenzione per i Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania Rep.1/25, un aumento pari 20% sul prezzo di aggiudicazione con decorrenza dal 1° aprile 2025;

3) di notificare il provvedimento all' operatore economico interessato ed all' A.O. Santobono-Pausilipon titolare del contratto attuativo per il seguito di competenza;

4) di pubblicare il presente atto sul portale internet www.soresa.it, nella sezione "Società trasparente/provvedimenti/provvedimenti dirigenti/determinazioni".

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale f.f.
Avv. Fabio Aprea

Publicato il 15.04.2025